

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VAS 7 dicembre 2016, n. 206

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Molfetta - Autorità Proponente: Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica.

la dirigente ad interim del Servizio VAS

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 17/2015;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”* e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, *“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore tecnico coordinata dal funzionario amministrativo

titolare della P.O. VAS, responsabile del procedimento, che di seguito si riporta:**Premesso che:**

- con nota prot. n. AOO_090/2797 del 30/03/2016, acquisita al prot. del Sezione Ecologia n. AOO_089/4199 del 5/4/2016, la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva la seguente documentazione inerente il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Molfetta”:
 - la Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 25 del 21/3/2016 avente ad oggetto “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Molfetta, rientrante nell’ambito della giurisdizione del Comune di Molfetta (BA) per la Capitaneria di Porto di Molfetta, redatto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 24/6/2003, n. 182. Verifica di assoggettabilità alla VAS”
 - il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Molfetta;
- con nota prot. n. AOO_089/5486 del 4/5/2016, il Servizio VAS, attesa la rilevanza economica nazionale dello stesso porto che non permette di inquadralo quale piano che “*determina l’uso di piccole aree a livello locale*”, chiedeva all’Autorità procedente chiarimenti relativamente al Piano di che trattasi necessari al corretto inquadramento della procedura di VAS;
- con nota prot. n. AOO_090/4589 del 17/05/2016, acquisita al prot. del Sezione Ecologia n. AOO_089/6549 del 26/05/2016, la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica riscontrava la suddetta nota precisando che il piano in oggetto, essendo un aggiornamento del precedente, che consta sostanzialmente di “*variazioni minime intervenute e registrate, con riferimento ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti e residui del carico da smaltire, nonché del traffico commerciale, da pesca e da diporto attualmente attivo nell’area interessata*”, poteva essere considerato un “*modifica minore*” ai fini dell’avvio della verifica di assoggettabilità a VAS;
- con nota prot. n. AOO_089/6718 del 01/06/2016, il Servizio VAS, preso atto della suddetta nota, comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:
 - Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Assetto del Territorio, Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
 - AQP
 - Autorità Idrica Pugliese
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - Agenzia Regionale Sanitaria;
 - Comune di Molfetta;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia;
 - ASL di Bari;
 - Città metropolitana di Bari – Servizio Polizia Provinciale, Protezione civile e Ambiente, Servizio Edilizia Pubblica e Territorio;
 - Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Molfetta.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.

- con note prot. nn. 972/2016 del 20/6/2016, 3516 del 27/6/2016, 9728 del 28/6/2016, 8954 del 29/6/2016, AOO_148/1495 del 4/7/2016, acquisite rispettivamente al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali con nn. AOO_089/7966 del 27/6/2016, AOO_089/8515 del 7/7/2016, AOO_089/8496 del 7/7/2016, AOO_089/8495 del 7/7/2016, AOO_089/8676 del 12/7/2016 l'Asl di Bari, l'Autorità idrica pugliese, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, BAT e Foggia, l'Autorità di Bacino e la Sezione regionale "Programmazione e Pianificazione infrastrutture per la mobilità" trasmettevano il proprio contributo ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmii.

considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'Autorità procedente è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- l'Autorità competente è il Servizio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);

preso atto

- della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 25 del 21/3/2016 di formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Molfetta;
- della nota prot. n. AOO_090/4589 del 17/05/2016, acquisita al prot. del Sezione Ecologia n. AOO_089/6549 del 26/05/2016, con cui la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica precisava che il piano in oggetto, poteva essere considerato un "*modifica minore*" ai fini dell'avvio della verifica di assoggettabilità a VAS;

tenuto conto che:

- con nota prot. n. AOO_089/6718 del 01/06/2016, è stata avviata dal Servizio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,
- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
 - l'ASL di Bari evidenziava:
 - *"si ritiene di poter affermare la non sussistenza di situazioni di criticità per quanto di competenza ...*
 - *si ritiene altrettanto necessario di far rilevare come per una migliore gestione dei rifiuti ... sarebbe opportuno valutare la possibilità di procedere all'attivazione dell'impianto di raccolta delle acque di sentina, già previsto ma non in funzione"*.
 - l'Autorità Idrica pugliese specificava che *"non risultano sussistere argomenti di competenza del Servizio Idrico Integrato Regionale"*
 - la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, BAT e Foggia, pur indicando la presenza di vincoli paesaggistici imposti con DM del 12/12/1967 e con lettera a) comma 1, art. 142 del D. Lgs. 42/04, riteneva che *"per quanto di competenza e dal punto di vista esclusivamente paesaggistico, il piano non presenta interferenze rilevanti rispetto allo stato dei luoghi"*;
 - l'Autorità di Bacino rappresentava che *"non rilevano vincoli PAI per l'area d'intervento"*;
 - la Sezione regionale "Programmazione e Pianificazione infrastrutture per la mobilità" riferiva che *"il Piano proposto non presenta interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza della Sezione scrivente"*.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del "*Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Molfetta*", sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER IL PORTO DI MOLFETTA

Trattasi dell'aggiornamento del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Molfetta di competenza della Capitaneria di Porto di Molfetta, elaborato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e dell'art. 6bis L. 166/2009, dall'Autorità Marittima competente d'intesa con la Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, che consta sostanzialmente di *“variazioni minime intervenute e registrate, con riferimento ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti e residui del carico da smaltire, nonché del traffico commerciale, da pesca e da diporto attualmente attivo nell'area interessata”*.

Obiettivo del Piano è *“la riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotto dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché al miglioramento della disponibilità e dell'utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento del servizio ad un gestore esterno”* (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 2).

Oggetto del piano sono *“i rifiuti delle navi, ivi compresi le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati al carico nonché i residui del carico medesimo”* in particolare nel porto in oggetto trattasi di quelli provenienti da imbarcazioni (*traffico commerciale, pesca, diporto*) (RAP, pag. 2). Ciò nonostante nel piano l'Autorità procedente, prendendo atto della trascurabilità dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto, precisa a pagina 6 dello stesso RAP *“di poter escludere le unità da diporto dall'applicazione del presente piano”* ma allo stesso tempo impone *“l'obbligo, per i concessionari dei circoli nautici, di mettere a disposizione dei propri associati idonei contenitori per il conferimento degli irrisonanti quantitativi di rifiuti che dovessero eventualmente essere prodotti, da far smaltire a cura di ditta idonea, individuata dai circoli nautici stessi”*. Tale obbligo, che prevede in particolare l'individuazione di un'ulteriore ditta *ad hoc* per lo smaltimento di tali tipologie di rifiuti, appare contrastare con quanto innanzi considerato dall'Autorità procedente relativamente sia al campo di applicazione dello stesso piano, che ai *“trascurabili”* quantitativi dei rifiuti prodotti.

Sulla base di considerazioni legate alle tipicità fisiche e strutturali che caratterizzano il Porto di Molfetta, e alla tipologia del naviglio in transito o in stazionamento, il piano distingue le seguenti categorie dei rifiuti che possono essere prodotte:

- *“Annesso I – OIL (sostanze oleose):*
 - *residui oleosi di macchina, olii esausti, acque di sentina, ecc;*
- *Annesso IV – SEAWAGE (liquami):*
 - *Acque nere / grigie provenienti dai sistemi di raccolta di bordo;*
- *Annesso V – GARBAGE (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell'equipaggio di bordo e dell'operatività della nave) da suddividersi nelle seguenti categorie:*
 - A. *plastica;*
 - B. *rifiuti alimentari;*
 - C. *rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici;*
 - D. *olio da cucina;*
 - E. *cenere proveniente dagli inceneritori;*
 - F. *rifiuti operativi;*
 - G. *residui del carico (solo carichi secchi);*
 - H. *carcasse animali;*
 - I. *reti da pesca.”* (RAP, pag. 9)

Nel RAP alle pagg. 3-6 si riporta la stima dei rifiuti prodotti *“in base alle tipologia di unità che ormeggiano nel porto di Molfetta (traffico mercantile, pesca, diporto)”* **specificando la fonte dei dati e le difficoltà per il reperimento:**

- *relativamente a“i rifiuti prodotti dalle unità mercantili che scalano il porto di Molfetta, i dati sono stati ottenuti dalla ditta “Seramar” S.a.s. di Manfredonia, quale società attualmente operante in regime di articolo 68 C.N. per il servizio di ritiro rifiuti da bordo delle navi ormeggiate, che opera secondo le previsioni del D. Lgs. 182/2003 e del previgente piano”;*

- relativamente ai quelli prodotti dalle unità da pesca e naviglio minore, *“si è provveduto a raccogliere i dati in possesso della ditta “Veronico” e a consultare l’Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Molfetta. ... ad effettuare una ipotesi empirica con l’ausilio dell’Associazione Armatori da Pesca e della Cooperativa Piccola Pesca Molfetta”*
- relativamente ai quelli prodotti dalle unità da diporto sono stati sentiti i *“gestori dei circoli stessi nel corso delle consultazioni effettuate in fase di redazione del presente piano”*.

Nel Piano è proposta la seguente gestione per la raccolta degli RSU, pur precisando che *“La capacità e la composizione degli stessi saranno modificati laddove dovesse aumentare, diminuire o variare sensibilmente la tipologia e i volumi dei rifiuti da gestire”*:

- per i motopescherecci sono previsti 2 punti di raccolta dove sono ubicati 4 contenitori rifiuti indifferenziati e 6 contenitori per le frazioni differenziate secche (carta, plastica e metalli, vetro);
- per le unità da diporto: 1 contenitore rifiuti indifferenziati.

Per le altre tipologie di rifiuti (speciali pericolosi e non), incluse le acque di sentina e le acque nere, è previsto il ritiro dalle navi, a chiamata, previa suddivisione a bordo.

Relativamente ai soggetti affidatari del suddetto servizio di gestione, nel piano si specifica che il servizio di raccolta e di gestione previsto sarà svolto dalla società incaricata dall’amministrazione comunale e da un soggetto affidatario del servizio di raccolta e gestione rifiuti prodotti dalle navi mercantili, a cui si aggiunge per le navi da diporto una *“ditta idonea, individuata dai circoli nautici stessi”* (RAP, pag. 2), come sopra già anticipato.

Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca comunque il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Relativamente all’influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag. 9-10 del RAP che *“Il Piano si integra con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un’incidenza tale da pregiudicare e/o interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, né con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti, nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale, Piani comunali costieri in corso di redazione)”*.

I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento) nonché all’eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.

La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, nello specifico nell’obiettivo di “ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi, migliorando la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta”, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti.

Relativamente a tali aspetti, in particolare il Piano prevede:

1. la tenuta obbligatoria di un registro di carico/scarico di tutte le tipologie di rifiuti delle unità navali di stazza lorda superiore alle 400 tonnellate, un registro delle operazioni di smaltimento delle acque di sentina per le unità di stazza superiore alle 50 tonnellate e un registro per le operazioni inerenti sostanze idrocarburi per unità navali di stazza lorda superiore alle 400 tonnellate (Relazione di piano, d’ora in poi RT, pag. 51);
2. in caso di mancato conferimento, la segnalazione (*“ove ne ricorrano le condizioni”*) da parte dell’Autorità Marittima al porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo (RP, pag. 47);
3. la promozione dell’informazione per gli utenti del porto tramite un *“documento informativo”*, contenente tutte le informazioni per una corretta gestione dei rifiuti all’interno dell’area portuale, le sanzioni e le tarif-

fe (RT, pag. 46);

4. la possibilità per tutti i soggetti che operano a vario titolo nell'attività di gestione del servizio di segnalare eventuali inadeguatezze, inefficienze ed anomalie di tipo strutturale e organizzativo. *"L'Autorità Marittima, registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione della criticità verificatasi e l'azione necessaria alla sua risoluzione"* (RT, pag. 44)
5. riunioni di coordinamento promossi dall'Autorità Marittima fra la regione, il comune di Molfetta, il concessionario del servizio, gli agenti marittimi operanti nel porto, le cooperative della pesca, i titolari delle darsene/approdi ed eventuali altri soggetti concessionari dei servizi di interesse generale, atti ad affrontare i seguenti argomenti:
 - a. *"disservizi ed inadeguatezze riservate nell'espletamento del servizio"*
 - b. *esigenze operative avanzate dagli utenti*
 - c. *necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati"* (RAP, pag. 46).

2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

Il presente piano riguarda il Porto di Molfetta, *"classificato di II classe II categoria"* e *"situato nell'area centro-settentrionale della costa adriatica pugliese, ... baricentrica rispetto ai porti di Bari e Barletta (25 km a nord-ovest del primo, 30 a sud-est del secondo)*

Il sistema portuale della città di Molfetta è inserito nel tessuto urbano cittadino; esso si colloca al margine del centro storico (zona medievale, zona sei-settecentesca e zona ottocentesca), di una zona urbana di espansione e di un complesso storico-monumentale (Santuario della Madonna dei Martiri)....

Lo specchio acqueo che configura il bacino portuale di Molfetta, completamente artificiale, risulta delimitato a Nord-Nord/Est dal braccio principale, di forma articolata e dalla lunghezza complessiva di mt. 820, costituita da tre moli concatenati, così denominati a partire dall'estremità nord:

- *Molo San Vincenzo (o Molo Foraneo), lungo 520 mt.;*
- *Molo San Michele, lungo 180 mt.;*
- *Molo San Corrado, della lunghezza di 120 mt.;*

A est e a sud il bacino è delimitato, rispettivamente, dalla Banchina Seminario, lunga 140mt. e dalla Banchina San Domenico, della lunghezza di 360 mt. infine verso Ponente, si incontra lo scalo d'alaggio denominato Spiaggia Maddalena, lungo circa 250 mt., ove hanno sede i cantieri navali.

A ovest è ubicato il Molo Pennello, della lunghezza di 285 mt.

Per proteggere il porto dai venti provenienti dal settore di traversia N-NW negli anni '40 del secolo scorso è stata costruita una diga frangiflutti (Diga Antemurale Achille Salvucci), originariamente prevista e realizzata per una lunghezza di 400 mt. circa, successivamente prolungata sino a 850 mt e recentemente allacciata a terra nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale, che ne prevedono il banchinamento e il prolungamento verso ESE per 650 mt. circa.". (RAP, pagg. 13-14).

"Il contesto ambientale in cui è inserito il porto non presenta particolari sensibilità e criticità ambientali per la presenza di aree protette o parchi naturali, almeno in maniera strettamente adiacente; è opportuno tuttavia far presente che l'infrastruttura portuale è ubicata nelle adiacenze di un'area SIC mare denominata "Posidonieto S. Vito – Barletta" – codice IT9120009 ... Il braccio del molo del nuovo porto commerciale, ancora in fase di realizzazione (ex "diga Salvucci") ricade parzialmente all'interno del posidonieto per una lunghezza di circa 650 m circa, mentre la distanza dal SIC delle altre opere foranee portuali varia da un massimo di 400 m circa del "molo pennello" ad un minimo di 60 m dalla testata del molo foraneo di levante (nei tratti evidenziati in nero). Corre, tuttavia, l'obbligo di evidenziare che recentemente l'ARPA Puglia ha effettuato un'attività di verifica dello stato del posidonieto che caratterizza il SIC marino "Posidonieto San Vito-Barletta", a seguito di convenzione stipulata con il Comune di Molfetta (ratificata da ARPA Puglia con Deliberazione del Direttore Generale n.700 del 02.11.2010) nell'ambito dei lavori di completamento delle opere foranee e costruzione del nuovo porto commerciale" (RAP, pag. 15-16).

Per quanto riguarda il traffico delle navi si riferisce che:

- per quanto riguarda il traffico merci, sono approdate n. 47 navi nel 2014 con una stazza compresa fra 500 e 4000 t.s.l. ;
- le imbarcazioni da pesca ammontano nel 2014 a n. 65 registrate alla capitaneria del porto di Molfetta di cui circa 40 trovano stabile ormeggio nello stesso porto;
- sono stati censiti nel 2014 n. 251 posti barca per imbarcazioni da diporto;
- saltuariamente si aggiungono ulteriori navi in campagne di pesca di tonno rosso e quelle impiegate nei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale .

Relativamente alla gestione attuale dei rifiuti nel piano si riferisce che gli stessi sono conferiti con diverse modalità (RT pag. 24 e ss.): su richiesta (oli usati), ai rivenditori (batterie esauste), ai cantieri nautici (oli esausti, batterie e filtri) e tramite cassonetti per gli RSU e per vari materiali come cordame, reti, contenitori contaminati da sostanze pericolose, ecc, questi ultimi sono stati *“rimossi recentemente in quanto vetusti”* (RAP, pag. 4). *“Relativamente, infine, alle cd. acque di sentina prodotte a bordo delle unità da pesca, ... tenuto conto che le unità di cui trattasi non dispongono di casse per il contenimento, fermo restando il divieto di sversamento in mare qualora contaminate da colaggi di oli motore o da sostanze idrocarburi, si evidenzia che nel porto di Molfetta, alla banchina n. 4, è stato realizzato dal Comune di Molfetta apposito impianto per il conferimento di tali acque al fine di favorire le unità da pesca ed evitare che le stesse possano sversare in mare tali sostanze. All’attualità tale impianto non risulta mai essere entrato in servizio”.*

Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, e dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, l’area portuale in oggetto, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:

– è inserito nell’ambito *“La puglia centrale”* e nella figura *“La piana olivicola del nord barese”*.

– interessa le seguenti componenti:

- 6.1.2 Componenti idrologiche:
 - BP Territori costieri
- 6.2.2 Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici
 - UCP Siti di rilevanza naturalistica
- 6.3.1 Componenti culturali e insediative:
 - BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico
 - BP Zone gravate da usi civici validate
 - UCP Aree di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative – Siti storico culturali
 - UCP Città consolidata

In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area portuale, precisamente il braccio del nuovo porto commerciale, interessa il SIC a mare *“Posidonieto San Vito – Barletta”*.

In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l’area portuale in oggetto si interfaccia con zone perimetrate dal PAI redatto dall’Autorità di Bacino della Puglia

- a Alta, Media e Bassa pericolosità di inondazione;
- a rischio (R2, R3, R4);

In riferimento alla **tutela delle acque**, le aree in oggetto ricadono in Aree Soggette a contaminazione Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale comunale, si evidenziano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Molfetta è classificato come ricadente in zona A *“traffico”*, per la presenza di emissioni in atmosfera derivanti principalmente da traffico veicolare. Nel centro urbano di Molfetta è presente una centralina di monitoraggio della *“Qualità*

dell'aria" dell'ARPA che ha registrato n. 13 superamenti nel 2016 per il PM10;

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica per il comune di Molfetta ha registrato nel 2015 una produzione di RSU circa 512 kg pro capite anno e una percentuale di RD pari al 32,8 %.
- Secondo quanto riportato sul portale del comune di Molfetta, è in corso l'estensione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, con l'obiettivo di massimizzare la raccolta differenziata.

Tale ultimo aspetto tuttavia non concorda con quanto riportato nel RAP a pagina 4 in cui si precisa che i cassonetti presenti nell'area portuale *"sono di fatto utilizzati anche dai limitrofi insediamenti civili (abitazioni civili, frequentazione e attività pubbliche etc), non essendo istituita a Molfetta la raccolta porta a porta dei rifiuti"*).

3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si escludono rischi ambientali generabili dai punti di raccolta: *"non sussistono particolari effetti ambientali in conseguenza delle previsioni elaborate nel Piano. Inoltre, non sono stati rilevati potenziali e significativi effetti negativi sull'ambiente, ma piuttosto un positivo riflesso dovuto alla auspicabile ed attesa riduzione delle quantità di rifiuti indebitamente abbandonati in mare o nelle aree a terra di competenza portuale, in quanto le misure previste, in termini di mezzi e attrezzature nonché di affidamento del servizio ad aziende specializzate ed autorizzate, sono sufficienti ad impedire o limitare potenziali e significativi effetti negativi sull'ambiente"*(RAP, pag. 17).

Tenuto conto delle caratteristiche e della consistenza numerica delle imbarcazioni censite nell'area portuale (per la maggior parte stanziali da diporto di piccola e media taglia probabilmente anche dotate di sistemi di raccolta dei liquami a bordo), nonché la natura e l'entità delle azioni previste e le peculiarità delle aree interessate, si ritiene che possano sussistere alcuni problemi, che potrebbero comportare possibili impatti sull'ambiente legati al non corretto/alternativo conferimento dei rifiuti (quali ad es. inquinamento delle acque marine, produzione di odori molesti, impatto visivo, ecc.):

- approssimazione dei dati relativi alla produzione dei SEAWAGE (liquami) e degli OILS (prodotti petroliferi) prodotti dagli utenti del porto in oggetto;
- possibilità di scarico a mare dei SEAWAGE (liquami) che possono contenere prodotti di sintesi per la sanificazione o saponi e/o possono interferire con l'area del SIC a mare;
- la raccolta e il trasporto "a chiamata" di quantità modeste di rifiuti potrebbero essere inefficaci e onerosi anche sotto il profilo ambientale (emissioni in atmosfera, consumi energia, ecc);
- assenza di cassonetti per la raccolta dell'umido, a fronte del consistente produzione di rifiuti generati dalle navi da pesca;
- incoerenza con il sistema di raccolta comunale;
- monitoraggio dell'efficacia del Piano esclusivamente su segnalazione/necessità.

Pertanto si ritiene che suddette problematiche possano essere risolte assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già contenute nello stesso RAP.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Molfetta non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm. ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:

- recepire le indicazioni fornite dai SCMA sopra richiamati nell'ambito della consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012,
- relativamente ai rifiuti prodotti dalle navi da diporto chiarire il campo di applicazione del piano e motivare il proposto sistema di gestione per la raccolta alla luce di quanto evidenziato nelle premesse;
- assicurare la piena coerenza di quanto proposto nel piano con il sistema di raccolta comunale, nel caso, ove non fosse già previsto, garantire nelle aree demaniali pubbliche esclusivamente punti di raccolta dei RSU, con cassonetti dotati di chiave o altro sistema che consenta l'uso esclusivo agli utenti dell'area portuale afferenti e non ai circoli nautici;
- stimare l'entità dei SEAWAGE (liquami) e degli OILS (prodotti petroliferi) prodotti da tutte le imbarcazioni, stanziali e in transito, anche facendo riferimento alle serie storiche dei circoli nautici, specificando anche le quantità dei natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo;
- per la raccolta delle acque di sentina,
 - provvedere alla messa in funzione del sistema portuale di raccolta presente nell'area portuale, motivando le ragioni della mancata messa in funzione e del mancato previsione di utilizzo dello stesso nel Piano;
 - indicare le modalità per lo svuotamento del suddetto punto di raccolta, tramite ditte autorizzate, che potrà essere con una certa frequenza, anche diversa a seconda della stagione, o "a chiamata", prevedendo in tal caso un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;
 - prevedere la possibilità che tale servizio possa essere compreso nella tariffa unica annuale/stagionale/giornaliera per gli utenti dotati di sistemi di raccolta a bordo di tale tipo di refluito;
 - prevedere modalità per incentivare l'uso di tale servizio, ad esempio fornendo altresì altri servizi (acqua, carburante, energia, ecc.), e i relativi controlli;
- imporre l'uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie, qualora non si intenda effettuare lo scarico delle SEAWAGE (liquami) con il suddetto sistema di raccolta portuale;
- assicurare un congruo numero di servizi igienici presso il circolo nautico e/o le aree demaniali pubbliche tenendo conto del numero di natanti e il relativo numero di passeggeri;
- potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente Piano;
- al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno stagionale, valutando l'efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti) e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate, tipologia di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
- prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti nonché le condizioni consentite (distanza dalla costa, velocità di navigazione, diluizione e sanificazione, ecc) per lo scarico a mare delle SEAWAGE (liquami);
- chiarire le "condizioni" (RP, pag. 47) per la segnalazione al porto di nuova destinazione circa i rifiuti tratti a bordo, ovvero valutare l'eliminazione della dicitura "ove ne ricorrano le condizioni";
- nel caso in cui si debba procedere a specifica procedura per l'affidamento del servizio di raccolta una o più tipologie di rifiuti, tenere conto delle indicazioni riferibili ai "Criteri Ambientali Minimi" di cui al Piano d'azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 – aggiornato Decreto ministeriale 13 febbraio 2014.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, la dirigente ad interim del Servizio VAS

DETERMINA

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **escludere il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Molfetta”**, nel Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di **demandare** all'autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito del provvedimento di approvazione dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di **precisare** che il presente provvedimento:
 - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio VAS:
 - all' Autorità procedente – **Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica**;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

La dirigente ad interim del Servizio VAS

Dott. A. Riccio